

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

(4<sup>a</sup> - Difesa)

### 3<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1991

**Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione GIACOMETTI  
indi del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione permanente COVI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Modifiche in tema di peculato e malversazione militare» (2394)

**(Discussione e approvazione)**

##### **PRESIDENTE:**

- COVI (PRI) .....	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
- GIACOMETTI (DC) .....	2
BATTELLO (Com.-PDS), relatore alle Commissioni riunite per la 2 <sup>a</sup> Commissione .....	2, 3, 6 e <i>passim</i>
CASOLI (PSI) .....	8, 9
CORRENTI (Com.-PDS) .....	7, 8, 14
DONATO (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 4 <sup>a</sup> Commissione .....	5
FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	11, 12
FILETTI (MSI-DN) .....	7, 13, 14
GALLO (DC) .....	5, 6, 7 e <i>passim</i>
LIPARI (DC) .....	6

**Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione GIACOMETTI**

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****«Modifiche in tema di peculato e malversazione militare» (2394)**

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche in tema di peculato e malversazione militare».

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite i senatori Battello per la 2<sup>a</sup> Commissione e Donato per la 4<sup>a</sup> Commissione.

**BATTELLO, relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione.** Onorevoli colleghi, preciso anzitutto che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione si muove in una precisa prospettiva: si intende adeguare alla situazione normativa creatasi in seguito all'approvazione della recente legge n. 86 del 1990 le disposizioni che nel codice penale militare di pace disciplinano la stessa materia; disposizioni che, come è noto, sono ormai di vecchia data.

In particolare, la legge n. 86 del 1990, concernente modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ha novellato la fattispecie dei reati di peculato e malversazione. Per quanto concerne la materia di nostra competenza diventa necessario, per eliminare disuguaglianze e squilibri, approvare una serie di norme di adeguamento alla situazione creatasi.

Voglio ricordare in proposito la sentenza n. 4 del 1974 della Corte Costituzionale e la costante giurisprudenza di questo organo. Infatti la Corte, partendo dalla constatazione della sostanziale identità di disvalore tra peculato comune e peculato militare, aveva colpito con una pronuncia di incostituzionalità una norma del provvedimento di amnistia del 1970. Ricordo che questo provvedimento di amnistia si riferiva al peculato ordinario ed escludeva il peculato militare. La Corte ha perciò ritenuta illegittima tale discriminazione, dichiarando l'incostituzionalità di quella clausola del provvedimento di clemenza.

Anche in seguito, le lamentate disuguaglianze di trattamento, ove sussistenti, hanno sollevato rilievi ed hanno posto le basi di precisi interventi normativi in tale direzione.

Nel 1941 la sanzione prevista per il reato di peculato militare fu strutturata in modo analogo a quella prevista per il peculato ordinario, fattispecie disciplinata nel 1930. La novella del 1990, modificando la struttura e la sanzione del peculato ordinario, ha perciò determinato

uno squilibrio che si intende rimuovere con il disegno di legge al nostro esame per ristabilire l'equilibrio anteriore.

La stessa relazione di accompagnamento del disegno di legge nella sua assoluta sinteticità attesta che il provvedimento non presenta particolari problemi. Le modifiche che si propongono alla normativa del codice penale militare di pace devono comunque essere ricordate con precisione.

Attualmente per il peculato militare si prevede una determinata condotta, i presupposti della stessa e la relativa sanzione. Si parla di possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare e si punisce questa condotta, ove vi sia appropriazione o distrazione, con la reclusione da due a dieci anni. La figura del peculato ordinario è stata invece novellata: infatti si è previsto l'assorbimento della malversazione a danno di privati nella figura del peculato. Perciò non si parla più di cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione, ma di cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione o ad altri soggetti. Evidentemente è necessario inserire analoga previsione anche nel codice penale militare di pace.

Inoltre con il disegno di legge scompare la fattispecie del peculato per distrazione che ormai è stata travasata, per quanto di penalmente rilevante, nel reato di abuso di atti di ufficio. Anche in questo caso occorre modificare le previsioni.

Talchè la proposta di modifica del peculato militare oggi viene prospettata in questi termini: «Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare o a militari, se ne appropriava, è punito con la reclusione da due a dieci anni». In questo modo si assorbe nel reato di peculato militare anche il reato, attualmente previsto, di malversazione a danno di militari: ciò grazie alla nuova formulazione dell'articolo 215 del codice penale militare di pace in cui è stata inserita la dizione «o a militari». Poichè nella novella del 1990 è stato previsto anche il reato di peculato d'uso che prima non c'era (legge n. 86 del 1990), ne consegue la necessità di prevedere anche il reato di peculato d'uso militare. In questo modo si giustifica e si comprende il comma 2 dell'articolo 215 nel testo proposto.

Per quanto riguarda il peculato del portalelettere ed il peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, si tratta di norme che già esistevano nel codice penale militare.

### **Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione COVI**

(Segue BATTELLO). Esse vanno modificate perchè l'attuale struttura dell'articolo 217 del codice penale militare prevede una rubrica che fa riferimento anche alla malversazione. Quest'ultimo riferimento va eliminato e la rubrica diventerà: «Peculato del portalelettere». Poichè nella struttura dell'articolo 217 vigente si fa riferimento alle condotte di

cui ai due articoli precedenti (peculato militare e malversazione a danno di militari), essendo venute meno la distrazione e la malversazione, occorrerà eliminare dall'*incipit* dell'articolo 217 la parte che ad esse fa riferimento. Per il resto la norma resta immutata, salvo il richiamo alla disponibilità del bene, che è stato introdotto nel peculato militare e che quindi deve essere introdotto anche nel peculato del portalelettere.

Per quanto riguarda il peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, la norma vigente viene mantenuta con l'eccezione di una sola modifica. Nel vigente articolo 218 si fa riferimento a «denaro o altra cosa mobile» mentre nel testo proposto con il disegno di legge al nostro esame si fa riferimento a «denaro od altra utilità». Quest'ultimo è il riferimento, infatti, che si ha nel peculato mediante profitto dell'errore altrui di diritto comune. Si vuole pertanto tornare a rendere sovrapponibile il riferimento dell'articolo 218 del codice penale militare di pace a quello dell'articolo 318 del codice penale ordinario. Tuttavia la situazione che ne deriva è singolare. L'articolo 318 citato, infatti, è norma criticata in quanto si ritiene che sarebbe stato preferibile fare riferimento, come nella norma relativa al peculato, al denaro o ad altra cosa mobile; si ritiene che l'aver evocato il concetto di utilità è stato il risultato di un'interferenza non voluta con il reato di concussione che fa appunto riferimento all'utilità. Pertanto con il testo proposto si ottiene il risultato di equiparare le due norme, quella militare e quella ordinaria, relative al peculato mediante profitto dell'errore altrui, ma nello stesso tempo si enfatizza un difetto che era stato evidenziato nel diritto penale comune laddove, parlando di utilità, si era introdotto un concetto improprio rispetto a quello di altra cosa mobile.

L'ultima innovazione introdotta con il disegno di legge al nostro esame è rappresentata dall'articolo 218-bis. Esso è importante perchè introduce nel diritto militare la circostanza attenuante introdotta nel diritto comune con la novella numero 86. Ricorderete che quando approvammo la legge di riforma per i reati in materia di pubblica amministrazione introducemmo la circostanza attenuante in casi di particolare tenuità. È sembrato giusto - e lo sembra anche a me - introdurre questa attenuante di carattere generale anche nel codice penale militare di pace.

Con il disegno di legge al nostro esame ci avviamo a riequilibrare, per quanto riguarda il peculato e le figure affini, la disciplina del diritto penale militare a quella del diritto penale ordinario. Apparentemente resta aperto un problema al quale credo sia opportuno fare brevemente riferimento. Nella misura in cui nel diritto penale militare riscriviamo il peculato e sopprimiamo quella parte di condotta riferita alla distrazione, apparentemente potrebbe sembrare che riduciamo l'area di sanzionabilità all'interno del diritto penale militare in quanto, all'interno del diritto penale comune, la distrazione, venuta meno nell'articolo 315 del codice penale, transita nell'abuso di ufficio. In realtà si tratta di lacune apparenti in quanto, poichè i rapporti tra diritto penale militare e diritto penale comune sono di complementarità, sia pure mista, è da ritenere che, nella misura in cui una condotta non sia sanzionabile all'interno del subsistema diritto penale militare, lo sia all'interno del sistema più generale del diritto penale comune.

Come ultima osservazione, vorrei dire che con questo disegno di legge si possono risolvere anche problemi già emersi a livello di giurisdizione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. Ricordo che recentemente un tribunale militare della Repubblica (se non ricordo male quello di Padova) aveva sollevato il problema della mancata previsione, all'interno del sistema penale militare, del peculato d'uso, introdotto invece nel 1990 nel diritto penale comune. Pertanto, fino ad ora, chi si appropriava di un veicolo militare per qualche giorno era punito severamente per peculato secondo il codice penale militare, mentre un comportamento analogo era punito con pena inferiore secondo il sistema del diritto penale comune. Tale eccezione di legittimità costituzionale è stata in pratica non recepita da parte della Corte, la quale ha detto che è compito del legislatore intervenire su questo punto. Pertanto, con il presente disegno di legge, si può risolvere in parte anche il problema determinato da questo tipo di contenzioso.

Concludo dicendo che l'equiparazione alla quale ci avviamo, e che contribuiamo a realizzare con questo disegno di legge, lascerà aperto qualche problema. Ne indico uno ad esempio, riferito proprio al peculato militare, problema che non è risolvibile all'interno di questo limitato disegno di legge perchè attiene ad una norma di carattere generale. La condanna per peculato comune ad una pena non inferiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, secondo il diritto penale comune, e quindi, in forza dell'articolo 33 del codice penale militare, comporta degradazione. La condanna per peculato militare deve invece raggiungere nel minimo i cinque anni per realizzare lo stesso effetto. Esiste quindi, in questo caso a favore del subsistema del diritto penale militare, uno squilibrio, che in questa sede non è però risolvibile, attenendo esso a norme di carattere generale del codice penale militare che con il presente disegno di legge non vengono considerate.

In conclusione, il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge per gli effetti di riequilibrio che esso giustamente si propone.

*DONATO, relatore alle Commissioni riunite per la 4<sup>a</sup> Commissione.* Signor Presidente, dovrei ripetere le stesse cose già dette dal senatore Battello. Pertanto, essendo in pratica la mia relazione conforme alla sua, ritengo di non dover aggiungere altro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola ai colleghi che vogliono intervenire, vorrei far presente (ed è una questione che sottopongo in particolare agli esperti di diritto penale) che, circa la considerazione fatta dal senatore Battello in ordine all'uso delle parole «altra utilità» contenute nell'articolo 218 del codice penale militare, è in discussione presso la 2<sup>a</sup> Commissione permanente il disegno di legge n. 2324, presentato dal senatore Onorato e dal sottoscritto, concernente alcune piccole modifiche alla legge n. 86 approvata nel 1990. Se pertanto si ritenesse di tornare all'uso delle parole «altra cosa mobile» nel disegno di legge attualmente al nostro esame, si potrebbe provvedere domani a procedere nello stesso senso anche nell'approvazione di quel disegno di

legge. La mia intenzione era soltanto quella di sottoporre tale questione a chi ha maggiore esperienza di me.

GALLO. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo con le considerazioni svolte nella relazione perspicua e puntuale del senatore Battello. Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla sostituzione del termine di «utilità» a quello di «cosa mobile», che in genere rappresenta l'oggetto materiale della condotta degli illeciti caratterizzati da comportamenti di appropriazione di cose altrui, vorrei dire che ordinariamente la dicotomia si ipotizza tra denaro o altra cosa mobile.

BATTELLO, *relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Solo per il reato di concussione si parla di questo.

GALLO. Sì, però se ne parla in un modo diverso. Io non vedrei una grossa pericolosità nell'uso del termine «utilità», perchè questo è un termine che sicuramente comprende le cose mobili ed inoltre considera anche una fascia residua, peraltro molto marginale. Pensiamo ad esempio all'articolo 218 riguardante il peculato mediante profitto dell'errore altrui, cioè il caso del militare che venisse ad appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile; ma potrebbe anche trattarsi degli effetti di provvedimenti che dovrebbero essere imputati ad altro soggetto. In questo caso, facendo appunto utilizzazione dell'errore altrui, potrebbe venire a godere di un'utilità che sicuramente non si qualificherebbe come cosa mobile.

LIPARI. Ad esempio se prendesse la licenza al posto di un altro militare? Sarebbe un po' esagerata come sanzione!

GALLO. Potrebbe anche trattarsi della promozione, o del congedo, magari approfittando di un caso di omonimia. L'utilizzazione del termine «utilità» potrebbe quindi avere una sua giustificazione, fermo restando che sicuramente tale locuzione comprende anche le cose mobili. Su questo mi rimetto ai colleghi, anche perchè discuteremo tale argomento domani, in sede di Commissione grazia e giustizia, nell'esaminare il disegno di legge n. 2324, di cui peraltro sono relatore.

Vi è piuttosto un altro discorso che mi sembra problematico e al quale, secondo me, occorre prestare attenzione. Il presupposto della condotta, sia nel peculato militare (articolo 215), sia nel peculato militare mediante profitto dell'errore altrui (articolo 218) è costituito dall'avere, per ragioni dell'ufficio o del servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile. In tali casi si usa la seguente espressione: «Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando». Su questa espressione vorrei richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi. Nel codice militare di pace, parlare di «funzioni amministrative o di comando» aveva un significato molto preciso, perchè l'articolo 357 del codice penale si limitava a parlare di «funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria» e non definiva - e questo ha dato luogo ad un'imponente letteratura al riguardo - quali fossero le funzioni amministrative e quindi dovessero ritenersi di diritto

pubblico agli effetti di queste norme. Nella novella della legge del 1990 si è rimediato a questa genericità della locuzione normativa specificando, e poi provvedendo a correggere attraverso il disegno di legge n. 2324, che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».

A questo punto, parlare di funzioni di comando in contrapposizione alle funzioni amministrative, quando si intende specificare lo svolgimento di qualsiasi funzione «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi» che comportino l'esercizio di poteri autoritativi, è inutile ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, come attualmente riformulato, che è la norma base in materia. Affiancare quindi il concetto di funzioni di comando all'esercizio di funzioni puramente amministrative mi sembra un residuo di quella che era la definizione del vecchio articolo 357 che non specificava quando vi fosse la funzione amministrativa ai sensi del diritto penale; per cui, parlare di funzioni amministrative implica necessariamente, al di fuori di ogni dubbio, anche la funzione di comando, perchè si rientra proprio nell'ultima frase dell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 357.

Volevo sottoporre ai colleghi, al Governo, e in particolare al relatore, questa perplessità, nonché l'opportunità di valutare se non sia il caso di parlare semplicemente di «militare incaricato di funzioni amministrative».

FILETTI. Mi permetto di fare alcuni rilievi in ordine ai tre articoli cui fa riferimento il disegno di legge al nostro esame. Il provvedimento intende adeguare alle nuove norme in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione le previsioni contenute nel codice penale militare di pace. Si è anche rilevato che, ove tale adeguamento non fosse attuato, potrebbero configurarsi eventuali vizi di incostituzionalità.

Stando così le cose, non comprendo per quali ragioni vi sia attualmente una difformità tra l'articolo 314 della legge n. 86 ed il nuovo testo dell'articolo 215 previsto dal provvedimento al nostro esame. In quest'ultimo infatti si prevede una reclusione da 2 a 10 anni, mentre il codice penale prevede la reclusione da 3 a 10 anni per il reato di peculato.

Non comprendo poi per quale motivo nel nuovo testo dell'articolo 217 in tema di peculato del portalettere si debba procedere ad una diminuzione della pena prevista dall'articolo 215 da un terzo alla metà.

Infine, per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 218, si deve registrare un'ulteriore difformità: per il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si prevede una sanzione da due mesi a tre anni, mentre l'articolo 316, del codice penale, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 86 del 1990, prevede una sanzione da sei mesi a tre anni.

Vorrei comprendere per quali ragioni si adottano questi criteri difformi e se non si corra il rischio di configurare in tal modo eventuali

vizi di incostituzionalità. Spero che i colleghi più competenti di me in materia penale possano confutare i miei dubbi.

CORRENTI. Il nuovo testo dell'articolo 217 prevede ancora la fattispecie delittuosa del peculato del portalettere, reato tipico del diritto penale militare. Poichè il provvedimento che stiamo esaminando si muove nell'ottica di un adeguamento al diritto penale comune, recentemente modificato in alcuni punti dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, tale fattispecie delittuosa dovrebbe essere soppressa. Vorrei capire per quale ragione si prevede ancora tale figura speciale. Tra l'altro l'articolo 358 del codice penale, novellato dalla legge sui pubblici ufficiali, espressamente esclude dalla figura dell'incaricato di pubblico servizio quella dell'addetto a semplici mansioni d'ordine, cioè di colui che è deputato allo svolgimento di lavori e prestazioni relativi a semplici opere di carattere militare.

Se ci poniamo l'obiettivo dell'armonizzazione dobbiamo compiere una scelta: o facciamo rientrare questa figura nel peculato, oppure stabiliamo che il portalettere sia un mero esecutore di opera materiale. Non dimentichiamo poi che il peculato per sua natura non esclude la sussistenza di altri reati. Ricordo che il codice penale militare agli articoli 230 e seguenti prevede il furto militare non solo in danno di superiori ufficiali, ma anche in danno dell'amministrazione militare. Ribadisco quindi che a mio parere sarebbe opportuno omettere una simile previsione anche ai fini di una sistematicità complessiva. Qualcuno potrebbe ritenere che in tal modo si potrebbe creare un vuoto nella specifica materia, ma a mio parere tale dubbio è infondato. Infatti la fattispecie ricade in quella prevista dall'articolo 215: il soggetto non è ricompreso nella figura dell'incaricato di pubblico servizio e quindi pagherà il suo reato in base alle norme di diritto comune.

Nel testo al nostro esame si ripete poi un'aggettivazione extracodificativa: l'articolo 218-bis, che si intende introdurre con questo disegno di legge, fa infatti riferimento alla circostanza attenuante della «particolare tenuità» dei fatti, mentre il codice penale utilizza il diverso concetto di «speciale tenuità». La diversa espressione adottata nel provvedimento è stata forse scelta per utilizzare termini analoghi a quelli impiegati nella legge del 1990. Si tratta comunque di una distonia in termini codicistici che potrebbe creare problemi interpretativi.

CASOLI. Concordo con le osservazioni del senatore Correnti: questo disegno di legge anzichè armonizzare in modo lessicalmente coerente il provvedimento con la disciplina dettata dalla legge del 1990, tende a fondarsi sull'impostazione del vecchio codice militare. Infatti esso ripete l'espressione «funzioni amministrative e di comando» e ribadisce la previsione del peculato del portalettere. Quindi esso si limita ad apportare alcune modifiche al vecchio testo e non procede ad una vera e propria armonizzazione.

Ad esempio, l'articolo 215 non prevede l'attività compiuta dall'incaricato di pubblico servizio e conseguentemente è costretto a prevedere la figura autonoma del peculato del portalettere che, come sottolineava il senatore Correnti, è sicuramente un peculato commesso da incaricato di pubblico servizio.



Per creare una vera e propria armonizzazione potremmo sopprimere l'articolo 217 del codice penale militare di pace e contestualmente modificare l'articolo 215 comprendendo in esso la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Attraverso tale modifica, che - ripeto - porterebbe ad una vera e propria armonizzazione, ritengo si possa procedere con tranquillità all'approvazione del disegno di legge, eliminando una disarmonia non solo letterale, ma sistematica e sostanziale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BATTELLO, *relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Intendo richiamare ai colleghi il senso della proposta governativa: si vuole rimediare ad uno squilibrio tra diritto penale militare e diritto penale comune determinatosi in seguito alla novella n. 86 del 1990. Si tratta perciò di un quadro limitato, che non intende affrontare modifiche di più ampio respiro. Nulla vieta al legislatore che, come si suol dire, è onnipotente, di decidere in maniera diversa e quindi di utilizzare questa occasione per vangare maggiormente il campo del diritto penale militare anche all'interno del capo I titolo IV.

Dobbiamo però ricordare che si tratta di un subsistema che ha una sua logica, un suo equilibrio ed una sua scala di valori, nel quale si è già intervenuti nell'arco di ben 40 anni dopo una serie di dibattiti molto approfonditi.

Mi riferisco ad alcune importanti riforme che si sono avute nel campo del diritto penale militare. Proporre in questa sede abrogazioni di figure delittuose, come il peculato del portalettere, perchè, rinnovando in parte il peculato militare, si tutelerebbe in ogni caso il bene, può essere operazione tale, in questa fase del dibattito, da risultare non sufficientemente calibrata; nel senso che l'intero capo I del titolo quarto del libro secondo presenta, secondo gran parte della dottrina penale militare, numerosi e cospicui problemi. Nel titolo quarto sono assemblati diversi reati ma, andando a verificare ciascuna di queste figure delittuose, si vedrà che esse sono il risultato di una delicata opera di estrapolazione dal sistema penale comune.

Pertanto, data la limitata volontà che sta alla base di questa piccola novella, avviarci a ridisegnare addirittura figure delittuose di parte speciale rischia di mettere in moto un meccanismo che può presentare dei problemi. Ripeto che si tratta di un'operazione che possiamo anche realizzare, ma che sarebbe in contrasto con il senso di questo limitato disegno di legge. Ai colleghi Correnti e Casoli, quindi, vorrei dire che mi sembra più opportuno limitarsi a realizzare l'obiettivo di mero riequilibrio che il disegno di legge in esame si propone. All'interno della struttura militare, in riferimento al bene tutelato, continua a restare rilevante - potrebbe essere vero anche il contrario, ma occorrerebbe una riflessione molto più approfondita - questa particolare figura delittuosa del peculato del portalettere.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Gallo, si tratta di un'opinione assolutamente esatta, che non discuto, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 397 del codice penale ordinario. Tuttavia, all'interno della struttura militare, l'espressione «di comando» temo che continui ad avere un'accezione specifica molto più pregnante che non

l'espressione generica «funzione amministrativa» che potrebbe rischiare di apparire eccessivamente neutra.

GALLO. Oggi si parla di poteri autoritativi. Non vi dovrebbero essere più dubbi.

BATTELLO, *relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Di questo non discuto, però credo che, all'interno del sistema giuridico militare, l'espressione «comando», possa esprimere qualcosa di più che non il puro e semplice potere autoritativo amministrativo. Può darsi che mi sbagliai, ma temo che vi sia questo alone semantico attorno all'espressione in questione. Non ho letto la dottrina specifica su questo punto e non avevo ancora avuto modo di valutare una simile proposta. Credo che tecnicamente possa essere realizzata; ho soltanto voluto esprimere una preoccupazione.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Filetti, essa trova risposta nella sentenza n. 473 del 1990 della Corte costituzionale. È ben vero che nel diritto penale militare vi è questa leggera differenza *in melius* di trattamento sanzionatorio, però la Corte costituzionale in quella sentenza, in cui dichiara inammissibile la questione conseguente alla disuguaglianza derivante dal fatto che nel diritto penale comune è previsto il peculato d'uso che invece non lo è ancora nel diritto militare, dopo aver detto che è giusto introdurre il peculato d'uso anche nel diritto militare, ha affermato che la fattispecie impugnata - cioè il peculato militare in quanto non prevede il peculato d'uso - lungi dall'essere considerata dal legislatore in termini di particolare gravità, perchè attinente all'amministrazione militare, è valutata addirittura di più lieve entità di quella comune stando alla sanzione che nel minimo è inferiore di ben un anno a quella prevista per il peculato comune. Tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dal legislatore, non è conforme a razionalità che, riformato il peculato comune, analoga modifica non venga apportata anche a quello militare. La Corte pertanto mette in evidenza questa diversità di trattamento sanzionatorio, ma non per derivarne una questione di disuguaglianza quanto per derivarne un argomento aggiuntivo alla tesi che bisogna introdurre e, sotto questo solo profilo, equiparare il peculato d'uso accanto a quello per appropriazione.

Ho fatto riferimento alla citata sentenza per mettere in evidenza che di ciò non ha menato scandalo la Corte costituzionale che ben poteva argomentare per affermare la opportunità di intervenire sulla questione. Tuttavia la ragione di questa diversità di trattamento è di carattere più generale. Se si va ad esaminare il capo I del titolo quarto, infatti, ci si accorge che anche il furto è punito in termini minori nel diritto penale militare rispetto a quello ordinario. Tutto ciò è stato fatto a ragion veduta. Sono andato a leggere la relazione al codice penale militare e ho verificato che si è espressamente voluto che, all'interno del subsistema militare, non vi fosse questa sproporzione di sanzione che nel diritto penale comune colpisce il furto. Nella relazione è detto che all'interno della comunità militare questo tipo di furti presenta un disvalore diverso che all'interno della comunità civile. Si tratta di una valutazione fatta in tempi non sospetti, cioè nel 1941.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che questa diversità di trattamento sanzionatorio possa continuare ad essere tollerata in attesa di quella riforma di carattere più generale del diritto penale militare che rientra tra le aspirazioni della dottrina. Oggi infatti in dottrina si discute addirittura se abbia ancora ragione d'essere un subsistema di diritto penale militare di pace. Ove noi ritenessimo di introdurre, nel capo I titolo quarto, novelle di tipo sanzionatorio, rischieremmo di squilibrare questa parte rispetto alle altre norme sanzionatorie che tutte rispondono ad una logica unitaria.

Le mie osservazioni e valutazioni in linea teorica sono di assoluta apertura nei confronti di alcune osservazioni fatte. La mia preoccupazione è di mantenere la novella del testo all'interno del limitato fine che il Governo si è proposto con questo disegno di legge, da integrare eventualmente in un tempo successivo con altre iniziative.

**PRESIDENTE.** Ciò vuol dire che, in merito alla possibilità di sostituire il termine «altra utilità» con «altra cosa mobile», decideremo domani in sede di Commissione giustizia.

**GALLO.** Per quanto concerne il profitto dell'errore altrui, sorgono però dei problemi.

**BATTELLO, relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione.** A tal proposito, la dottrina prevalente sostiene che il legislatore del 1930 è incorso in una specie di disattenzione perchè, avendo usato nel caso del peculato l'espressione «denaro o altra cosa mobile» e, nel caso della concussione, l'espressione «utilità», doveva per ragioni di coerenza utilizzare la stessa espressione di «altra cosa mobile» nel caso del peculato per profitto dell'errore altrui. L'espressione è adeguata per quanto concerne la concussione, perchè vi possono essere dei possibili vantaggi anche di ordine non patrimoniale.

**GALLO.** Quando si dice «si appropria» ci si riferisce a cosa materiale.

**BATTELLO, relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione.** Io mi riferisco alle osservazioni della dottrina recepite a livello più generale, cioè alla dottrina del Manzini.

**GALLO.** Ma non è la teoria del Venditti, che è lo specialista in questo campo!

**BATTELLO, relatore alle Commissioni riunite per la 2<sup>a</sup> Commissione.** Abbiamo comunque questo particolare fenomeno e dobbiamo equiparare oggi il significato del termine «utilità» nel peculato a quello di «cosa mobile», evitando di ricreare un errore che era all'epoca giustificato dall'uso del termine «cosa mobile».

**FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, la replica del senatore Battello, che ringrazio, ha già in fondo risposto ai quesiti che erano stati formulati, molti dei quali pertinenti e precisi. Su

di essi si è soffermata la nostra attenzione, soprattutto di quelli non abituati al digesto e alle pandette, e comunque coinvolti in questo dibattito per ascoltare ed imparare molte cose dai colleghi che, con molta profonda dottrina hanno preso la parola.

Ringrazio allora il senatore Donato, il quale ha fatto riferimento alla relazione del senatore Battello, e i senatori Gallo, Filetti, Correnti e Casoli. Devo dire che in fondo la sostanza è stata sinteticamente riassunta dal senatore Battello, il quale ha esplicitato come il senso di questo disegno di legge governativo sia quello - come è stato già detto - di allineare la disciplina dei reati speciali contro l'amministrazione militare (in questo caso il peculato e la malversazione) previsti dal codice militare di pace alla normativa di cui alla legge n. 86 del 1990.

In sostanza, viene modificata la fattispecie del peculato militare, di cui all'articolo 215 del codice penale militare, conformandola al dettato dell'articolo 314 del codice penale così come modificato dalla legge n. 86. Aggiungo inoltre la previsione dell'articolo 323-*bis* del codice penale che concerne la predisposizione di circostanze attenuanti che al Governo è sembrato idoneo inserire in questo disegno di legge.

Ringrazio preliminarmente per il voto favorevole che verrà dato a questo disegno di legge che - come è stato rilevato - è utile e necessario, anche se non perfetto.

**PRESIDENTE.** A questo punto la Commissione può seguire due strade: o approvare il disegno di legge nel testo attuale, rappresentato da un unico articolo, oppure procedere all'esame di eventuali emendamenti, il che comporterebbe ovviamente un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati. Date le difficoltà che sempre comporta l'esame di un provvedimento in sede di Commissioni riunite, riterrei opportuno giungere all'approvazione del disegno di legge nel testo attuale.

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo all'esame dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. La rubrica del capo I del titolo quarto del libro secondo è sostituita dalla seguente: «Del peculato militare».

3. L'articolo 215 è sostituito dal seguente:

«Art. 215. - (*Peculato militare*) - 1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare o a militari, se ne appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

4. L'articolo 216 è abrogato.

5. L'articolo 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 217. - (*Peculato del portalelettere*) - 1. Il militare incaricato del servizio di portalelettere, che si appropria, a danno dell'amministrazione militare o di militari, di valori o cose di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo servizio, è punito con la pena prevista dall'articolo 215 diminuita da un terzo alla metà».

6. L'articolo 218 è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - (*Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui*) - 1. Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni».

7. Dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis. - (*Circostanza attenuante*) - 1. Se i fatti previsti dagli articoli 215, 217 e 218 sono di particolare tenuità, le pene sono dimi-  
nuite».

GALLO. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Vorrei cioè spiegare perchè milita a favore di una votazione positiva il mio fermo convincimento che la norma sul peculato e sulla malversazione del militare incaricato del servizio di portalelettere debba rimanere una norma autonoma. Nel sistema previsto dal codice penale militare di pace, che era sempre teso ad evitare il peculato dell'incaricato di pubblico servizio, si parlava del «militare incaricato di funzioni amministrative e di comando». Se noi facessimo riferimento anche al peculato dell'incaricato di pubblico servizio, instaureremmo un ampliamento della fascia punitiva enormemente superiore alle intenzioni del legislatore di questo sub-ordinamento che ha alcune caratteristiche peculiari. Tanto è che, di fronte all'enorme frequenza di atti illeciti compiuti dai militari incaricati del servizio di portalelettere, si è ritenuto di provvedere mediante una norma che individua in modo specifico il militare incaricato del servizio di portalelettere, senza allargare tale norma alle altre ipotesi.

Personalmente sarei anche favorevole al mantenimento del termine «utilità» nel caso di profitto dell'errore altrui, perchè in questo caso non vi è una condotta di appropriazione che presuppone la fisicità di qualcosa, ma ci si potrebbe riferire anche alla fruizione di un qualcosa determinato da un errore altrui anche non cagionato (per cui non si configurerebbe una truffa).

Per quanto riguarda l'articolo 357, continuo ad essere dell'avviso che sarebbe stato tecnicamente più confacente parlare semplicemente di «funzioni amministrative» che oggi comprendono quelle che si attuano nello svolgimento dei poteri autoritativi. Il senatore Battello faceva osservare che questo poteva destare alcune perplessità nell'ambito del sub-ordinamento penale militare; pertanto, anche e soprattutto considerando l'esigenza di concludere rapidamente questa opera di adeguamento, dichiaro di essere a favore di un'approvazione rapida del testo così come formulato.

FILETTI. Signor Presidente, anch'io vorrei esprimere una dichiarazione di voto. Debbo per la verità manifestare il convincimento che non mi sia stata data una risposta soddisfacente in ordine ai punti interrogativi da me posti e in particolare per quanto concerne la determinazione delle pene in difformità da quello che è disposto e attuato dalla legge di carattere generale. Tuttavia, poichè il principio è quello di adeguare il codice penale militare al codice penale, non ho intenzione di presentare degli emendamenti al riguardo. Ciò però non esclude il fatto che io non possa esprimere un voto favorevole, e per tanto mi limiterò ad astenermi dalla votazione.

CORRENTI. Signor Presidente, abbiamo ritenuto importante lasciare traccia negli atti parlamentari delle perplessità emerse nel dibattito: infatti, muovendoci nella stessa prospettiva delineata dal relatore, auspichiamo una rivisitazione più complessiva del codice penale militare. Ciò comunque non implica che esprimeremo un giudizio negativo: anzi, riteniamo che complessivamente questa armonizzazione abbia valenza positiva. Dichiaro perciò che il Gruppo Comunista-PDS voterà a favore del provvedimento.

CASOLI. A mio parere restano valide le osservazioni fatte ed è quindi opportuno - come ha già detto il senatore Correnti - che di esse rimanga traccia negli atti parlamentari affinché se ne tenga conto sia a livello interpretativo, sia per una successiva rivisitazione della materia.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista ritenendo in questo momento prevalente l'esigenza di rimediare alla grossolana disarmonia esistente tra legislazione comune e legislazione militare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,15.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

D011. GIOVANNI LENZI